

Ristoro danni completo se il controllo viziato conduce all'azione penale

La vicenda

La Cassazione dà ragione al contribuente: pagano le Entrate e i funzionari

La Cassazione (sentenza 5984/23) ha affrontato una vicenda interessante, su una casistica che potrebbe non di rado verificarsi. In estrema sintesi, a seguito di un controllo fiscale caratterizzato da alcuni errori – peraltro ignorati nel corso di una richiesta di autotutela – scaturivano sia un avviso di accertamento, sia due procedimenti penali (conclusi uno con l'archiviazione, l'altro con assoluzione perché il fatto non sussiste).

Il contribuente chiedeva alle Entrate e ai due funzionari il ristoro dei danni cagionati da tali procedimenti. Mentre il giudice di primo grado respingeva la richiesta, la Corte di appello la accoglieva; e la decisione di secondo grado è stata poi confermata dalla Cassazione.

La Suprema corte ha ricordato, innanzitutto, che l'attività dell'amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio del *neminem laedere* (articolo 2043 del Codice civile), per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte dell'amministrazione un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.

Sono stati ritenuti irrilevanti (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei funzionari) sia l'obbligo di

presentazione della denuncia alla Procura da parte dei funzionari, sia la circostanza che le conclusioni degli accertatori fossero state avallate dal Pm. In realtà, come chiarito dai giudici, il problema consisteva non nell'obbligo di denuncia, ma nelle risultanze degli accertamenti che, se fossero stati effettuati correttamente, non avrebbero indotto il Pm (tratto in errore dalle conclusioni dei verificatori) a esercitare l'azione penale.

Appare evidente che si tratta di rimedi particolarmente gravi ma che talvolta costituiscono “l'ultima spiaggia” di chi intende tutelarsi a fronte di comportamenti subiti ingiustificatamente vessatori.

Non di rado infatti il contribuente, nonostante la pretesa erariale appaia del tutto infondata ed errata, deve intraprendere un evitabile contenzioso, talvolta suggerito dagli stessi funzionari che eseguono l'accertamento, non potendo assumersi responsabilità sul punto.

In genere poi la soddisfazione conseguente all'annullamento delle pretese del Fisco fa dimenticare al contribuente di aver sopportato oneri probabilmente evitabili, se fosse stata applicata la necessaria diligenza. Questa tacita accettazione, spesso motivata anche dal timore (che è infondato) che azioni legali contro l'amministrazione finanziaria possano in qualche modo “attirare” ulteriori futuri controlli, comporta che i funzionari sottovalutino le conseguenze del loro illegittimo operato e si convincono che il loro comportamento sia censurabile solo dal giudice tributario (che al massimo può condannare l'amministrazione, e non loro, al ristoro delle spese legali).